

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Domanda di risarcimento danni per inadempimento dell'avvocato: come va identificata la competenza per territorio?**

*In relazione alle cause aventi ad oggetto un'azione di risarcimento danni per inadempimento al contratto di prestazione professionale forense si applicano, oltre al foro generale di residenza del convenuto, i fori di cui all'art. 20 c.p.c., ovvero occorre prendere in considerazione il luogo ove la obbligazione professionale è sorta (nella specie lo studio del professionista), e dove la stessa è stata adempiuta (nella specie il tribunale ove è svolto il patrocinio). Pertanto, essendo l'obbligazione risarcitoria non autonoma, ma consequenziale e dipendente dall'accertamento dell'inadempimento contrattuale, non è corretto, e non è idoneo a radicare la competenza territoriale presso il domicilio dell'attore (quale luogo ove dovrebbe essere adempiuta la prestazione pecuniaria, ex art. 1182 c.c., comma 3) il riferimento al luogo di esecuzione dell'eventuale prestazione pecuniaria risarcitoria.*

## **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.9.2016, n. 18537**

...omissis...

*Omissis* n.qxxxxxxente ad oggetto il risarcimento dei danni da responsabilità professionale, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Velletri, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata dal convenuto in riferimento a tutti i possibili criteri di competenza.

Il ricorso va rigettato, apparendo correttamente individuato il foro competente territorialmente nel Tribunale di Velletri, in conformità a quanto osservato anche dal Procuratore Generale.

La causa ha infatti ad oggetto un'azione di risarcimento danni per inadempimento al contratto di prestazione professionale forense, in relazione alla quale si applicano, oltre al foro generale di residenza del convenuto, i fori di cui all'art. 20 c.p.c., ovvero occorre prendere in considerazione il luogo ove la obbligazione professionale è sorta, sempre in Velletri presso lo studio del professionista, e dove la stessa è stata adempiuta (sempre a Velletri, avendo ad oggetto la discussa prestazione professionale un patrocinio svolto presso quel tribunale).

L'obbligazione risarcitoria è consequenziale e dipendente dall'accertamento dell'inadempimento contrattuale e non autonoma.

Non è corretto, e non è idoneo a radicare la competenza territoriale presso il domicilio dell'attore (quale luogo ove dovrebbe essere adempiuta la prestazione pecuniaria, ex art. 1182 c.c., comma 3) il riferimento al luogo di esecuzione dell'eventuale prestazione pecuniaria risarcitoria.

Il ricorso va pertanto rigettato e la causa rimessa al Tribunale di Velletri, territorialmente competente, che deciderà anche sulle spese.

pqm

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Velletri, al quale rimette la causa e che deciderà anche sulle spese della presente fase.